

Corso di formazione per operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani vaganti



I CANILI
REQUISITI STRUTTURALI,
ORGANIZZATIVI E
BIOSICUREZZA

Alessandria
Teatro PARVUM
venerdì, 28 maggio 2021
venerdì, 04 giugno 2021



**Presidio Multizonale di
Profilassi e Polizia
Veterinaria**

Alessandria

- t.p.a.l.l. dr. arch. nino garofalo -




"Per favore, addomesticami" chiese la volpe al Piccolo Principe.

Questi non capì quella richiesta ed allora la volpe spiegò:




" Vuol dire creare un legame"




IL RANDAGISMO: FATTORI PREDISPONENTI

Modifica del rapporto uomo- animale:

animale fonte di lavoro  animale da affezione



aumento della consistenza numerica degli animali d'affezione
con nuovi problemi ed esigenze



RANDAGISMO

(fenomeno rappresentato dalla presenza di animali vaganti
senza custodia e/o senza proprietà)

FONTI POTENZIALI DI ORIGINE DEL RANDAGISMO

Soggetti abbandonati durante il periodo estivo,
ferie o fine settimana

Soggetti fuggiti da luogo di detenzione senza elementi di
identificazione del detentore

Soggetti perduti o abbandonati dai cacciatori (?????)

Moltiplicazione continua nei piccoli centri rurali
della popolazione canina vagante



FATTORI CHE FAVORISCONO IL RANDAGISMO E L'INSELVATICHIMENTO CANINO

Reperimento cibo e fonti alimentari

Discariche non gestite

Educazione sanitaria e civica
carente!!!




FORZE ATTIVE COINVOLTE NELLA LOTTA AL RANDAGISMO

Comuni

Servizi veterinari

Veterinari liberi professionisti

Associazioni di protezione degli animali



STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

Combattere il randagismo è compito di tutti ed è indicatore di civiltà degli abitanti di un Paese per perseguire gli obiettivi di:

tutela dell'ambiente



tutela della salute pubblica



tutela della salute e del benessere animale

STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

La prevenzione
dell'abbandono e del randagismo
si realizza attraverso:

Estensione dell'attività di vigilanza
e repressione delle violazioni

Incremento dell'informazione
e dell'educazione sanitaria



Se tutte le parti interessate:

- il privato cittadino;
- le Amministrazioni;
- le ditte private;
- le associazioni
- i veterinari L.P.;
- gli allevatori

operassero in modo responsabile
non avrebbero
motivo di esistere i canili rifugio.





D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 84

Spetta ai comuni il
servizio di cattura e
l'esercizio / gestione
del canile

Breve excursus storico


D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 85

I cani catturati, se non riscattati dal
proprietario, dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

Breve excursus storico





D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 85

I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

soppressi

Breve excursus storico



D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 85

I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

Istituti di Ricerca

Breve excursus storico




D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 87

Profilassi della rabbia:
cani morsiati

Breve excursus storico



10 gg. osserv. san.



**L.14/8/1991, n.281
Legge Quadro in materia
di animali di affezione e
prevenzione del
randagismo**

**Il Comune ha l'obbligo di:
risanare i canili comunali
costruire i canili rifugio**

**E' vietata la soppressione degli animali,
tranne che per casi particolari**

**Concetto innovativo di lotta al randagismo
Tutela del benessere animale
Controllo demografico della popolazione canina
Educazione sanitaria e zoo-antropologica**

Breve excursus storico



Attualmente...
trascorsi 10 gg di
osservazione...
i cani che non vengono
riscattati dal
rispettivo proprietario
vengono affidati a:

Enti protezionisti

Associazioni animaliste

Collocati in canili rifugio

Privati che ne facciano richiesta

Breve excursus storico



E comunque...

La cessione definitiva avviene
dopo 60 giorni dall'ingresso
dell'animale nella struttura !!!

Breve excursus storico

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE





La Legge Regionale n. 34/93
ed il
Reg.11/11/1993, n. 2
(D.P.G.R. 4359/93)

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34
Tutela e controllo degli animali da affezione

Reg. 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R. 697/93) D.P.G.R. 11.11.1993 n. 4359
Promulgazione del Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale "Tutela e controllo degli animali d'affezione"



...si pongono in evidenza aspetti relativi a...

- ...La detenzione degli animali...
- ...L'Istituzione dei servizi di cattura e di custodia
- ...La gestione sanitaria dei servizi pubblici
- ...La concessione delle autorizzazioni sanitarie per impianti pubblici e privati
- ...La gestione delle risorse per i canili (e gattili) rifugio
- ...Il riconoscimento delle ass.ni protezionistiche
- ...I corsi di formazione ed educazione sanitaria

soggiacciono alla normativa i
concentramenti di cani in
numero superiore
a 5 soggetti adulti

Gli impianti
gestiti da privati o da Enti, a
scopo di allevamento,
ricovero, pensione,
commercio o addestramento
sono soggetti ad
Autorizzazione Sanitaria ai
sensi del vigente Reg. di
Polizia Veterinaria, rilasciata
dal Sindaco, previa
istruttoria favorevole dei
Servizi Veterinari e di
Igiene Pubblica della
Azienda Sanitaria Locale



soggiacciono alla normativa i
concentramenti di cani in
numero superiore
a 5 soggetti adulti

nota Reg.Piem.13103 del 9 aprile 2008

...in casi di detenzione personale di cani
numericamente superiore alle indicazioni di
legge, purchè compatibili al rispetto delle
norme in materia di benessere animale...il
servizio Veterinario della ASL può ritenere
opportuno derogare al dispositivo di
legge, a seguito
di motivata valutazione





...in
generale
??

1. I cani detenuti all'**aperto** devono disporre di un ricovero, **coibentato ed impermeabilizzato**, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche **sfavorevoli**.



2. La detenzione dei cani alla **catena** deve **essere evitata**. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente **assicurata la possibilità di movimento libero** e che la catena sia **mobile**, con anello agganciato ad una **fune di scorrimento** di almeno **5 metri** di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in **spazi delimitati**, è necessario uno spazio di almeno **8 metri mq** per capo adulto, fatte salve **esigenze particolare di razza**: i locali di ricovero devono essere **aperti sull'esterno**, per consentire sufficiente **illuminazione e ventilazione**.



4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in **buone condizioni igieniche**.



5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione **acqua da bere**.

6. Il **nutrimento**, fornito quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, **adeguato alla specie**, all'**età** ed alle **condizioni fisiologiche** dell'animale.



Il canile di prima accoglienza (sanitario)



È un presidio igienico sanitario per la

***SORVEGLIANZA SANITARIA**

***LOTTA AL RANDAGISMO**

***PROFILASSI DELLE MALATTIE A
CARATTERE EPIZOOTICO E ZONOSICO**

Il canile di prima accoglienza (sanitario)

Svolgendo soprattutto un ruolo sanitario, dovrebbe essere pubblico e collocato in ambiti territoriali non lontani dai Comuni consorziati: *(nota regionale 10687 del 12/08/2005: i canili devono essere collocati nell'ambito del comune avente compiti di cattura)*



Il canile di prima accoglienza (sanitario)

compiti/requisiti



identificazione dell'animale

trattamenti immunizzanti ed antiparassitari di legge (echinoccocosi ed altre malattie trasmissibili – art. 2, L.281/1991

dimensioni ridotte;

sotto controllo del Servizio Veterinario della Vet. dell'A.S.L.

i box devono essere individuali, facilmente lavabili e disinfettabili, di dimensioni adeguate

Il canile di prima accoglienza

gestione



***di natura amministrativa**

***sanitaria (a cura di veterinari pubblici e liberi professionisti)**

***servizio cattura e custodia, a cura di:**

- comune,

- cooperativa sociale,

- enti protezionisti,

- ditta privata convenzionata

Il canile rifugio

Ha importanti
compiti



- e' un presidio igienico-sanitario;
- promuove iniziative finalizzate alle adozioni;
- promuove attivita' di didattica sanitaria;
- favorisce il benessere animale e l'eto-ecologia.

i cani dovrebbero soggiornarvi possibilmente per un periodo di tempo limitato

Il canile rifugio

E' una struttura dedita a funzioni precise e professionalmente molto rilevanti: il fine è la **permanenza temporanea** degli ospiti



Punti qualificanti:

- 1) dimensioni limitate;
- 2) strutturato **come parco canile**;
- 3) zona affido con cani pronti ad essere assegnati a proprietari ideali;
- 4) collaborazione con un veterinario esperto in comportamento animale ed altro personale specializzato.
- 5) spazi di interscambio con la cittadinanza (aule didattiche, attività e terapie assistite; spazi di relazione per la socializzazione)

Il canile rifugio

requisiti



Gli stessi richiesti per il canile di prima accoglienza (*i box possono non essere individuali*)

La legge 34/93 indica i parametri minimi per la detenzione, al fine di salvaguardare il benessere animale

La legge prevede inoltre che il reparto di isolamento possa ospitare fino al 10% dei soggetti ospitati

Il canile rifugio

in esso vengono ricoverati cani:

- provenienti da un canile sanitario
- presi in custodia dall'Autorita' Giudiziaria
- quelli il cui proprietario e' impossibilitato ad accudirli



N.B..

- tutti i cani devono essere registrati e identificati
- e' vietato introdurre cani ceduti definitivamente dai proprietari
- l'eventuale custodia temporanea e' a pagamento



Numero massimo di cani per box: 4 capi
adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;

Pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente
lavabili e disinfettabili;

Approvvigionamento idrico
sufficiente;

Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il
deflusso delle acque di lavaggio;





capacità massima complessiva del singolo
impianto: **100 capi;**

Sup. min. per capo: **4mq.**
salvo esigenze diverse;

reparto di isolamento, per una capienza pari al **10%**
di quella complessiva;

locale per gli **interventi
veterinari;**

locale per il deposito e
la preparazione degli
alimenti;

magazzino per il deposito dei **detergenti**, dei
disinfettanti e delle **attrezzature** per il
loro impiego.



Nei **rifugi** non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta **osservazione sanitaria**, ne' cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare **preventivamente registrati** e identificati presso i canili pubblici.



L'eventuale **custodia temporanea**, a pagamento, degli animali di proprietà ,si deve effettuare in reparti **appositi e separati**, secondo le norme che disciplinano la gestione delle **pensioni per animali**.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un **registro di carico e scarico**, da cui risultano: **data introduzione** e canile pubblico di **provenienza**, numero di **microchip**, eventuali **interventi veterinari**, **data della cessione** e **generalità del destinatario**.



I rifugi sono soggetti ad **autorizzazione sanitaria** ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria ed alla **vigilanza veterinaria**, esercitata dai Servizi Veterinari delle ASL con periodicità almeno **trimestrale**.

I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi **agevolazioni, servizi e contributi** a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia e in tempi brevi, per l'affidamento a privati degli animali custoditi.

Per la realizzazione di rifugi i Comuni possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, **un terreno idoneo per l'edificazione**.



L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un **direttore responsabile** della organizzazione e gestione, nonché un **medico veterinario libero professionista** che garantisca l'assistenza zoiatrica.



L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita **relazione annuale**, da inviarsi al Comune ed alla ASL in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.





**COMPITI DEL
PERSONALE
OPERANTE NEI
CANILI**

- assicurare agli animali, per tutti i giorni dell'anno, **costante disponibilità di acqua pulita**
- somministrare, almeno una volta al giorno, **alimento adeguato**, in qualità e quantità, alle **esigenze** di ogni singolo capo
- **pulire accuratamente** ciotole e recipienti
- eseguire **regolari interventi di pulizia** di tutti i locali, nonché di **disinfezione, disinfestazione e derattizzazione** all'interno della struttura

- prestare attenzione alle **esigenze degli animali**, ai loro **comportamenti**, ad eventuali **anomalie o segni di malessere** che vanno prontamente segnalati al sanitario;
- **collaborare** con il medico veterinario che si occupa dell'assistenza;
- tenere aggiornato apposito **registro di carico-scarico** degli animali ricoverati, cartaceo/informatizzato;
- osservare **norme di prevenzione ed igiene personale** atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi.


BIOSICUREZZA NEI CANILI






Se consideriamo gli impianti zootecnici:

BIOSICUREZZA



PREVENZIONE



PRODUZIONE .. REDDITO .. SICUREZZA ALIMENTARE

Se consideriamo i canili

dal punto di vista del **management dell'impianto**,
occorre rilevare che ci sono sostanziali differenze
tra **animali zootecnici** e **animali da compagnia !!!!**

Adozione e messa in atto delle misure che permettono di **ottenere e mantenere** una situazione stabile dal punto di vista sanitario

- Proteggere i ricoveri dall'**introduzione/diffusione** di malattie
- **Diminuire le conseguenze** delle malattie esistenti in struttura
- **Prevenire** l'insorgenza di inconvenienti igienici
- Migliorare i **procedimenti di gestione** per prevenire l'entrata e la diffusione di agenti patogeni che possono compromettere la salute degli animali e degli uomini.

Fonti di rischio

- nuovi ingressi
- parassiti, insetti, topi, ratti
- visitatori esterni (occhio a bocconcini somministrati!!)



Controllo del rischio.

La STRUTTURA

1. Presenza di box di isolamento (morsicatori, malattie infettive)
2. Separazione degli ospiti (cuccioli, cani adulti da sterilizzare, cani in degenza)
3. Pulizia e disinfezione dei box prima di ogni nuovo ricovero
4. Igiene nella somministrazione di acqua e cibo (ciotole pulite ...)
5. Lotta agli infestanti, ai parassiti, insetti e roditori
6. Igiene generale della struttura (percorrenze, aree esterne, locale preparazione cibo, servizi ...)



Controllo del rischio.

Le PROCEDURE

REGISTRAZIONE

- Entrata e uscita dei cani
- Scheda di ingresso
- Cartella clinica individuale
- Atti di restituzione o affido
- Aggiornamento puntuale dell'Anagrafe Canina Regionale



Controllo del rischio.

Le PROCEDURE

ASPETTI SANITARI

- visita e valutazione comportamentale dei nuovi animali
- identificazione e registrazione in ARVET
- vaccinazioni, esame feci, test diagnostici, trattamenti necessari



Controllo del rischio

Le PROCEDURE

GESTIONE DEGLI ANIMALI MALATI

Gli animali malati sono i soggetti più delicati e costituiscono una fonte d'infezione per gli altri animali.

Devono essere:

- prontamente individuati
- separati da quelli sani
- trattati immediatamente

Controllo del rischio.

Le PROCEDURE



distinguere abiti da lavoro da abiti civili !!!!



Le misure adottabili dal punto di vista gestionale ed organizzativo devono essere correlate al tipo di canile, ai criteri costruttivi ed alla conduzione

Occorre limitare i fattori di esposizione conoscendo quale sia il rischio

L'analisi del rischio (risk analysis), cioè la valutazione di quali probabilità ha il rischio (la patologia) di verificarsi (causando per esempio una zoonosi), e' importante!!

Questo richiede una **metodologia procedurale** efficace, proporzionata e mirata



l'unico modo per agire in **biosicurezza** e'
avere un **protocollo** che riduca il più
possibile i **rischi fisici e biologici** (per
l'uomo e per l'animale)

(tutto il personale che opera nei canili
dovrebbe essere vaccinato almeno
contro il tetano!!!)



se consideriamo che anche le **morsicature** possono essere considerate zoonosi, per le infezioni che causano e per la particolare frequenza con la quale si verificano, è necessario impiegare:

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

PROTEZIONI INDIVIDUALI (D.P.I.):

guanti di lattice e/o di materiale anti-infortunistico, calzoni e maniche imbottite anti morso, scarpe antinfortunistiche

ATTREZZATURE SPECIFICHE

lacci rigidi con anello di scorrimento, collari, guinzagli, museruole, passaggi in sicurezza da un box all'altro

ELEMENTI ESSENZIALI STRUTTURALI E GESTIONALI



... in previsione di una corretta gestione sanitaria, sarebbe importante poter **contribuire tecnicamente** alla progettazione delle strutture



Il canile e' una **industria insalubre di I grado**, pertanto la sua ubicazione dovrà essere **necessariamente lontana** da un centro abitato, **relativamente lontana** dalle grandi vie di traffico, **possibilmente** in luogo tranquillo





Il canile deve avere alcuni box per l'**isolamento**, separati da quelli dell'osservazione.

Per la diversa funzione sanitaria attribuita, l'**isolamento** dovrebbe essere **fisicamente separato** dal resto del canile

ASPETTI STRUTTURALI

- ✓ struttura dei box **facilmente lavabile** (pareti e pavimenti) e **disinfettabile**
- ✓ porte di accesso ai box **chiudibili anche dall'interno**,
- ✓ pavimenti con **pendenza adeguata** verso l'esterno,
- ✓ canaline di scolo posizionate all'esterno
- ✓ accesso alle ciotole dall'esterno






Nella conduzione di un canile, sono fondamentali la **continua pulizia** e la **continua manutenzione**.


Per garantire la **biosicurezza**, è necessario un **protocollo operativo** (affisso nei locali e tenuto agli atti) che descriva **frequenza degli interventi** e **modalità di realizzazione**.

Le avvenute operazioni dovranno essere **annotate su apposito registro**.



la **disinfezione preventiva**, o post-infezione, e' **strategica** nella corretta gestione sanitaria di un canile

Il **controllo igienico** dell'ambiente influisce positivamente nella **gestione delle malattie**



step by step


1) rimozione delle strutture mobili, del materiale organico ed applicazione di detergenti

2) ulteriore pulizia preferibilmente con acqua calda a pressione


3) asciugatura

4) disinfezione





Nei canili igiene e benessere devono essere **sempre garantiti !!**



CRITERI DI SCELTA DEI DISINFETTANTI:

- a) Efficacia, rapidità e ampio spettro d'azione
- b) Assenza o ridotta tossicità
- c) Buona capacità di penetrazione
- d) Assenza di azione caustica e corrosiva
- e) Basso costo
- f) Scarsa permanenza di odori e assenza di residui
- g) Solubilità in acqua
- h) Assenza di residui
- i) Facilità di impiego
- l) Biodegradabilità



FATTORI CHE INFLUENZANO L'AZIONE DEI DISINFETTANTI:

Caratteristiche chimiche proprie

Ambiente fisico esterno (il substrato protegge il microrganismo)

Microorganismo

Degradazione enzimatica del disinfettante

Condizioni di conservabilità del disinfettante

Temperatura del trattamento

Ph ambientale

Concentrazione del disinfettante



Oltre agli **agenti antimicrobici naturali** (luce solare, essiccamento, T°, concorrenza vitale o biologica, ecc.) e **fisici** (calore, radiazioni, raggi ultravioletti...), esiste una enorme varietà di **agenti chimici inorganici** (carbonato di sodio, soda caustica, acidi solforico e minerali, sali di metalli pesanti, iodio e derivati, ipocloriti ..) ed **organici** (alcoli, aldeidi, fenolo e derivati, composti dell'ammonio quaternario...) che **possono essere impiegati come disinfettanti**



LA SCELTA DEL DISINFETTANTE DA IMPIEGARE E' GENERICA O MIRATA ALL'AGENTE EZIOLOGICO CHE SI VUOLE COMBATTERE !!!

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI SULLA BASE DELLA LORO PERICOLOSITA':

- a) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani e nella comunità
- b) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** può causare malattie in soggetti umani, rischio basso di propagarsi nella comunità
- c) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce rischio significativo per la comunità
- d) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un rischio serio di propagarsi alla comunità



Nelle operazioni di disinfezione sono indispensabili i **D.P.I.** scelti ed impiegati dopo una valutazione del rischio!



In una disinfezione routinaria (preventiva), il **rischio biologico** puo' essere basso. Tuttavia guanti, calzari e camici a perdere devono sempre essere utilizzati.

Nel caso di **rischio biologico alto**, in presenza di particolari zoonosi, tutte le fasi della disinfezione e dell'uso dei D.P.I. (vestizione e svestizione), devono essere **codificate e scritte**

La lotta agli animali vettori, in particolare ai **roditori** (*rattus rattus*, *rattus norvegicus*, *mus musculus*) deve essere eseguita in maniera **metodica, costante e frequente**.


Il **programma di derattizzazione** deve essere redatto indipendentemente dalla constatazione della presenza di roditori, mediante:

- prevenzione strutturale
- prevenzione igienica
- trattamenti

le avvenute operazioni dovranno essere
annotate su apposito registro



Anche gli ecto/endoparassiti e i parassiti ambientali vanno tenuti sotto controllo con trattamenti sull'animale e sull'ambiente dove vive l'animale



BIOSICUREZZA ... all'esterno...



**UN GIUDIZIO COMPORTAMENTALE POTREBBE ESSERE
UTILE IN ALCUNI CASI, SOPRATTUTTO PER LA CESSIONE
DI CANI GIA'ADULTI**

**LO SCOPO E' TUTELARE LA SICUREZZA (E LA
BIOSICUREZZA) DELLE PERSONE CHE ANDRANNO AD
ADOTTARE UN CANE**



Il giudizio di merito dovrà essere **standardizzato nel suo iter e certificato**, in modo tale che sia consultabile per la sicurezza

E' opportuno dividere i cani in "**categorie**" in base alle **caratteristiche fisiche, sanitarie e comportamentali**, anche ai fini della loro **adottabilità**




ADOTTABILITA' SENZA RISERVA (il cane è ben socializzato, può vivere da subito in famiglia, in casa, non ha particolari problemi)

ADOTTABILITA' IN BASE AL CONTESTO (il cane può vivere in famiglia, non in casa, tollera o non tollera alcune categorie di persone, ha esigenze o abitudini da valutare, ecc.)

ADOTTABILITA' CON RISERVA (il cane è adottabile, presenta alcuni comportamenti da non considerare pericolosi, presenta o ha avuto problemi sanitari)

ADOTTABILITA' DIFFICILE (il cane può essere adottato solo da persone che dimostrino di essere in grado di saper gestire in un contesto accettabile cani con problemi comportamentali e/o sanitari)

BIOSICUREZZA all'esterno...



E' utile trasmettere **buone pratiche sanitarie e gestionali** rivolte al nuovo proprietario, sicuramente **prima dell'adozione**, ed e' opportuno, in alcuni casi, che questo prosegua anche successivamente ...



grazie per l'attenzione

Le immagini, tratte dal web, potrebbero essere soggette a copyright